

I regolamenti ex art. 11 del Tusp

Art. 11. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono **possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Organo di amministrazione

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (...). La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Equilibrio di genere

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla [legge 12 luglio 2011, n. 120](#).

I compensi

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo [9](#) del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Chi controlla

- Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

Il regime transitorio

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'[articolo 4](#), comma 4, secondo periodo, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni, e al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166](#).

NB Orientamento MEF: Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 del 10 giugno 2019.

Le deroghe al D.Lgs. 39/2013

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Cosa ne pensa l'ANAC?

- Atto di segnalazione n. 2 del 7 febbraio 2018, concernente l'individuazione dell'organo competente ad accertare ed individuare le incompatibilità previste dal d.lgs. 175/2016.
- Al minuto 4:33 parla il Presidente ANAC Raffaele Cantone
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=E3BbU_k4I10
- Delibera numero 208 del 13 marzo 2019: «Preliminarmente, in riferimento al d.lgs n. 175/2016 (...) occorre richiamare l'art. 11 c. 14 del d.lgs 175/2016, a tenore del quale: *“Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”*, su cui A.N.AC. esercita l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. f) della legge n. 190/2012.
«Poiché, dunque, le disposizioni di cui al d.lgs n. 39/2013 restano valide per espressa volontà del legislatore del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, occorre verificare l'applicabilità di taluna delle fattispecie di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013 al caso di specie».

Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Divieto indennità di fine mandato

10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'[articolo 2125 del codice civile](#).

Sì ad amministratore in più società del gruppo

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Ma ricordiamoci ANAC...

Sì ad amministratore e dirigente

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

I comitati

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

D.Lgs. 39 e Tusp

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#).

Delibera numero 208 del 13 marzo 2019: «Preliminarmente, in riferimento al d.lgs n. 175/2016 (...) occorre richiamare l'art. 11 c. 14 del d.lgs 175/2016, a tenore del quale: *“Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”*, su cui A.N.AC. esercita l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. f) della legge n. 190/2012. Poiché, dunque, le disposizioni di cui al d.lgs n. 39/2013 restano valide per espressa volontà del legislatore del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, occorre verificare l'applicabilità di taluna delle fattispecie di inconfiribilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013 al caso di specie».

Prorogatio

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

L'Osservatorio: «a norma dell'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, si applica ai soli organi amministrativi delle società in house di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo»

Le società partecipate...

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

Decreto Onorabilità

- Parere Conferenza Unificata
- Parere Consiglio di Stato
- Registrazione Corte dei Conti

Il fatto che non sia richiesto il passaggio parlamentare lascerebbe intendere che non può avere contenuto innovativo rispetto alla normativa. Invece...

Onorabilità

Non possono ricoprire le cariche di componenti degli organi amministrativi e di controllo, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

- sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:
 - dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. [267](#) e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Ancora

- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Costituiscono, altresì, cause di ineleggibilità alla carica di componente dell'organo amministrativo o di controllo:

- l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettera a), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera b);
- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il componente dell'organo amministrativo o di controllo che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui al comma precedente deve darne immediata comunicazione, rispettivamente, all'organo amministrativo o all'organo di controllo, con obbligo di riservatezza. L'organo amministrativo ovvero l'organo di controllo verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente dell'organo amministrativo o di controllo cessa anticipatamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che l'organo amministrativo, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, su richiesta vincolante dell'organo di controllo in caso la notifica riguardi un componente di tale organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale o dell'attività di controllo (a titolo esemplificativo, attuazione del piano industriale, realizzazione di operazioni finalizzate all'apertura del capitale al mercato, operazioni straordinarie) e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dall'organo amministrativo, ovvero vada deserta, il componente dell'organo amministrativo o di controllo cessa con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. In caso di amministratore unico le funzioni attribuite all'organo amministrativo ai sensi del presente comma sono svolte dall'organo di controllo.

Professionalità

I componenti degli organi amministrativi devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali o enti operanti in settori attinenti a quello di attività della società ovvero comparabili per dimensione e complessità;
- attività professionali in materie attinenti al settore operativo della società;
- attività professionali in società o in enti comparabili per dimensione e complessità;
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della società;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Anni di esperienza

- Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
- I componenti degli organi di controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile.
- Il presidente dell'organo di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico e il presidente dell'organo di controllo devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui ai precedenti commi.

Autonomia

- Non possono essere componenti degli organi amministrativi e di controllo coloro che hanno conflitti di interesse con la società, anche in riferimento ad eventuali cariche in società concorrenti, tali da pregiudicare in concreto la sana e prudente gestione corrente della medesima società.
- Non possono ricoprire la carica di componente dell'organo amministrativo coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di controllo della medesima società o di società controllate o della società controllante.
- I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, comma 1, lettere b) e c) del codice civile. Inoltre non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di amministrazione della medesima società o di società controllate o della società controllante.

Verifica requisiti

- Al momento dell'accettazione della carica, i componenti degli organi amministrativi e di controllo attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e in caso di perdita, in corso di carica, dei requisiti medesimi ne danno immediatamente comunicazione rispettivamente all'organo amministrativo o all'organo di controllo.
- L'organo amministrativo ovvero l'organo di controllo verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso di difetto, dichiara la decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
- Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, l'organo amministrativo ovvero l'organo di controllo valuta annualmente la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto in capo, rispettivamente, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Decorrenza

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dai rinnovi degli organi societari ovvero dalle singole sostituzioni dei componenti gli organi successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Decreto Compensi

- Parere Commissioni Parlamentari
- Parere Conferenza Unificata
- Parere Consiglio di Stato
- Registrazione Corte dei Conti

Le fasce

Fascia	Valore della Produzione	Totale attivo	Numero dipendenti
1	>200	>1000	>1000
2	>130	>500	>500
3	>80	>150	>250
4	>30	>50	>100
5	<30	<50	<100

Come si verifica la fascia

- Valore medio negli ultimi 3 esercizi
- Per entrare in una fascia occorre superare almeno 2 dei 3 criteri
- Nel caso di nuove società l'atto deliberativo di costituzione decide la fascia
- Le società che hanno un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro rientrano comunque in fascia 2

Limite per trattamento Amministratore Unico, Amministratore Delegato e Dipendenti

Fascia	Limite al trattamento economico
1	240.000
2	216.000
3	192.000
4	168.000
5	120.000

I limiti

- Sono al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario
- La parte variabile, che rientra nel limite massimo, non può essere inferiore al 30% (e viene corrisposta solo in caso di MOL positivo)
- Obiettivi predeterminati, misurabili e collegati al conseguimento di risultati positivi di gestione

Deleghe al presidente (art. 3, c. 4)

- Se al presidente, diverso dall'AD, vengono attribuite deleghe dall'assemblea, il compenso può essere aumentato, ma non può essere superiore al 30% di quello massimo riconosciuto all'amministratore delegato.

Gli altri compensi

Fascia	Presidente Organo Controllo	Membro Organo Contollo	Presidente Organo Amministrativo	Componente Organo Amministrativo
1	30.000	20.000	35.000	23.000
2	25.000	16.000	30.000	19.000
3	20.000	13.000	25.000	16.000
4	16.000	10.000	20.000	13.000
5	12.000	8.000	15.000	10.000

Compensi

- Comprendono anche i benefici non monetari, nonché le spese di vitto e alloggio diverse da quelle di trasferta
- Il compenso non può superare i 240.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario

Monitoraggio

- Viene introdotta una «relazione sulla remunerazione» da portare in assemblea di bilancio
- La relazione deve evidenziare i requisiti dimensionali finalizzati alla individuazione della fascia
- Deve altresì illustrare la politica di remunerazione, i criteri adottati sulla parte variabile, il trattamento economico deliberato ed erogato nelle sue componenti (fissa, variabile e benefici non monetari) nonché una mappatura delle posizioni apicali e dei livelli retributivi